

PARTE II

STUDI DI GIURISPRUDENZA

I.

Interpretando la legge

Intorno al nuovo Codice Penale.

(*Nuova Antologia*, 16 Agosto 1889).

In un'assemblea di azionisti di una società commerciale, l'oratore del Consiglio d'amministrazione aveva fatto grande sfoggio di dottrine economiche per dimostrare l'utilità certa di un'ardita e nuova impresa, proposta alla società. Pareva che i convenuti assentissero, giacchè i sillogismi economici del proponente erano rimasti senza opposizione.

D'un tratto però si alza un buon uomo e, senza tanto magistero di belle frasi, contrappone una serie di quelle osservazioni pratiche, che i dottrinari chiamano, non senza dispregio, « empiriche », ma che parvero scuotere assai, nell'assemblea, la suggestione di facili e sicuri guadagni, ottenuta dal primo oratore. E questi cercò veramente di ribattere le obiezioni positive dell'avversario; finchè, non sentendosi troppo superiore in fatto d'argomenti positivi, ebbe l'infelice idea di scagliare a bruciapelo questa domanda al suo oppositore, credendo certo di sbaragliarne con essa le ultime resistenze:

— Ma, scusi, è un economista lei...?

— No, — risponde flemmaticamente l'avversario — ...ma io sono un azionista! —

In fatto di Codice penale ognuno di noi può dare la stessa risposta.

Le teorie giuridiche e i sillogismi criminalistici non saranno patrimonio comune; e l'involuzione verbale e ideale di certe teoriche sopra fatti pur troppo quotidiani, come un'ingiuria, un ferimento, un furto, non fa che renderle, di primo tratto, poco accessibili ai non tecnici.

Ma ognuno di noi può dire: — Non sono un criminalista, ma sono un azionista, un cointeressato di questa grande società di mutua associazione ed assistenza, che chiamasi, e dovrebb'essere, una nazione od uno Stato.

*
**

Ed ecco perchè il tema dei delitti e dei delinquenti e dei codici che li riguardano, interessa sempre vivamente la pubblica opinione.

Ed anche per un altro motivo psicologico.

Uno dei ricordi più spiccati della mia infanzia è di una certa vecchia incisione, rappresentante il paradiso terrestre, che un merciaio ambulante espose una ventina d'anni fa, fra molte altre stampe sacre e profane, al mio paese.

Da una parte dell'incisione erano raffigurati, fra gli alberi i più esotici, tutti quegli animali, che la curiosità popolare ammira così volentieri fra il tanfo dei girovaghi serragli: leoni, tigri, elefanti, giraffe, serpenti, pappagalli.

E dall'altra parte, avanti ad Eva, seduta a pie' di un albero, Adamo ritto in piedi e col braccio e l'indice tesi verso quegli animali, indicante (e mi par di vederne ancora le sopracciglia corrugate) con un misto di curiosità, di meraviglia, quasi di invidia, uno scimmione, ritto al par di lui, con un grosso bastone fra le mani vellose.

Era forse un inconscio accenno dell'artista sconosciuto alle teorie darviniane o meglio a quelle che comunemente si credono le teorie darviniane? È molto improbabile: perchè Darwin pubblicò il suo libro famoso sull'« Origine delle specie » il 21 novembre 1859 e venti anni fa esso era ancora quasi ignoto in Italia od almeno lo strepito sollevato poi dalle sue idee non si era ancora dai gabinetti solitari degli studiosi propagato a tutti gli strati della coscienza popolare.

Gli è che, con o senza cognizione delle teorie darviniane, le scimmie hanno sempre attirato ed attirano, nei serragli o nei giardini zoologici, l'attenzione speciale dei curiosi, poco o molto istruiti. E ciò, tralasciando altre secondarie e concorrenti ragioni di questo fatto, perchè insomma la loro somiglianza con noi è sempre maggiore che di qualsiasi altro animale e perchè poi, nei più incerti crepuscoli della nostra coscienza, ognuno di noi più o meno sente che esse ci sono meno lontane, nella grande caleidoscopica serie dei viventi.

Analogamente per i delitti e i delinquenti. Ognuno di noi, lo confessi o no, lo avverta o no, sente nei più reconditi meati della propria coscienza che delinquenti un po' lo siamo tutti. Non tutti alla stessa maniera, nè colle stesse possibilità, nè allo stesso grado. Ma, poichè la virtù assoluta non è che rarissima eccezione — come del resto la corruzione o la degenerazione assoluta e totale — così fra gli innumerevoli gradi e sfumature di virtù incompleta e di embrionale disonestà, che rappresentano la media generale degli uomini, ognuno di noi sente, che il tono fondamentale della nostra onestà non esclude in modo assoluto qualche dissonante vibrazione disonesta.

Chi, nella sua vita, più o meno, secondo le traversie superate, non ha avuto un pensiero immorale o criminoso? E chi, siamo franchi, non ha commesso anche, nella sua vita, qualche azione meno delicata, meno leale, meno onesta? In questo senso dicono a ragione i teologi, che anche l'uomo giusto pecca almeno sette volte al giorno.

E, fuori anche di questa media umana, chi non conosce individui, onesti di fronte al codice penale, ma disonesti e delinquenti di fronte alla legge morale, alla rettitudine sociale?

È questa un'osservazione messa in luce specialmente dagli antropologi criminalisti, che distinguono la delinquenza legale e la delinquenza sociale, di cui questa molte volte rimane al di qua del codice penale, sapendo evitare condanne, ma spesso anche, dopo lunghi anni di vita spostata, sregolata, a ripieghi, a sorprese, precipita nel vero e proprio delitto volgare.

« Ognuno di noi, diceva Romagnosi, può domani violare il codice penale, ed ecco perchè di questo ognuno ha interesse e diritto che sia fatto secondo giustizia ».

Forse quell'affermazione del grande pensatore italiano non è completamente esatta; perchè ci sono certi delitti che nessuno di noi, quando abbia la fortuna di nascere e svilupparsi in condizioni normali di tempra fisica e normale, potrebbe commettere: per esempio, un parricidio con sevizie, perchè il padre neghi il danaro per le gozzoviglie o un assassinio per mandato altrui o qualcuno degli orrendi delitti di sangue e libidine insieme.

In questi casi, per gli uomini normali, c'è una vera impossibilità morale e fisica a violare il codice penale.

Ma nessuno di noi, veramente, può esser certo di non commettere mai una di quelle azioni, che, a torto qualche volta con ragione più spesso, si puniscono come delitti.

Ad esempio, malgrado tutti gli articoli dei codici vecchi e

nuovi, chi può essere sicuro di non commettere in vita sua quel cosiddetto reato di « eccesso nella legittima difesa? »

Già su queste restrizioni che i codici penali mettono nei casi di legittima difesa, a danno degli onesti ed a salvaguardia dei malfattori, ci sarebbero molte cose da dire. Ma come! Io, cittadino onesto, sono *ingiustamente* aggredito e minacciato nella vita o nella salute o nell'onore o nella proprietà da un violento qualunque, e nel difendere il mio diritto dovrò usare tutti i riguardi di ciò che i criminalisti chiamano « il moderame di incolpata tutela? » Dovrò cioè badar bene di « non eccedere » nella mia difesa e se l'aggressione, per esempio, avviene di giorno, dovrò badare di non far uso delle armi e dovrò chiamare invece al soccorso o magari (alcuni criminalisti lo hanno pur detto) darmi alla fuga... prima di far male a quel povero malfattore, che mette in pericolo la mia vita o la mia salute?

Ebbene questo modo classico e tradizionale di considerare la legittima difesa, come una *scusa* benignamente elargita al galantuomo contro il malfattore, urta la mia coscienza di cittadino e di studioso. E già la scuola criminale positiva ha sostenuto invece che la legittima difesa è un vero *diritto*, che l'onesto aggredito esercita lì per lì, contro il delinquente, in mancanza della società che non può in quel frangente far rispettare la legge.

E quindi se il galantuomo, senza motivi disonesti di vendetta, di odio o d'altro, eccede anche nel reagire e difendersi contro il delinquente, a che punirlo? Chi è causa del suo mal pianga se stesso e costui se non voleva subire « l'eccesso di difesa » da parte del cittadino onesto, doveva tralasciare di aggredirlo; ecco tutto.

Sembrano cose banali, sembrano « empirismi di senso comune »; eppure, mentre il progetto del nuovo Codice penale all'art. 50 parlando dell'eccesso di difesa soggiungeva giustamente che « se l'eccesso è stato l'effetto del turbamento d'animo prodotto dal timore della violenza o del pericolo, l'autore del fatto va esente da pena », il Codice definitivo, invece, ha soppresso questa equa disposizione, che stava in favore degli onesti.

E nella pratica poi, troppo spesso, mentre si apprezzano con manica larga le dirimenti e le scusanti per i malfattori comuni, si misura a centigrammi il diritto di difesa agli onesti. E si verifica, per esempio, come parecchi anni fa, che il professore Ceneri sia accusato di « mancato assassinio » sol perchè esplose due colpi di revolver contro il suo aggressore!

Ed è allora poi che la coscienza popolare applaude il tribunale di Torino quando condanna soltanto a due mesi di carcere (ed i

giurati avrebbero assolto) la signora Dina, che uccise, e non è provato nemmeno se di deliberato proposito, un ingiusto aggressore.

E così nessuno di noi può esser certo di non commettere mai qualche duello o qualche reato di stampa o qualche ingiuria od anche qualche ferimento in seguito a grave provocazione, e perfino qualche omicidio in uno di quegli uragani psicologici, a cui i coniugati vanno più spesso soggetti dei celibi.

Il carattere di ogni uomo fu benissimo paragonato ad una stratificazione, che si plasma via via nel seguito delle generazioni, e nelle epoche della esistenza individuale e si trasmette e si accumula ereditariamente nei discendenti.

Gli strati più profondi e più antichi corrispondono alle condizioni e tendenze morali della umanità primitiva e selvaggia, i meno profondi a quelle dell'umanità barbara e i più recenti a quelle dell'umanità civile. E col sovrapporsi delle generazioni via via gli strati più atavistici si eliminano e la tempra media del carattere umano si eleva.

La tendenza congenita al delitto, che caratterizza appunto il delinquente nato, non sarebbe che la mancanza degli strati più recenti e civili del carattere individuale, per ragioni di degenerazione, di condizioni patologiche, di arresto di sviluppo od altro; e quindi l'individuo, così anormale, agisce secondo le tendenze selvagge o barbare, degli strati più profondi, e cioè compie azioni che presso di noi ora sono delitti, ma non lo erano cento od anche venti secoli fa e non lo sono nemmeno ora nel centro dell'Africa o dell'Australia.

L'uomo onesto, invece, ha un carattere normale e cioè agisce secondo quelle tendenze civili e sociali, che rispondono agli strati più recenti della moralità umana. E soltanto quando un'atroce provocazione, per una specie di pazzia transitoria, determini in lui quasi un'eruzione vulcanica degli strati più profondi e più violenti, allora soltanto egli trascende, ma non « a sangue freddo » anche alle ingiurie, alle percosse, all'omicidio.

Ma, ad ogni modo, anche nei momenti di calma e di normalità, ognuno di noi sente però, inconsciamente, codesti strati più profondi della coscienza morale e perciò sente che delitti e delinquenti lo interessano vivamente, non solo come azionista della società di mutua difesa, ma anche come non del tutto ed assolutamente estraneo, almeno come possibilità, a quelle anormali manifestazioni della vita umana.

È una specie di inconscia affinità elettiva, per cui, oltre il notissimo verso di Lucrezio, in un campo diverso, Virgilio diceva « non ignara mali miseris succurrere disco », e Manzoni, in campo analogo,

diceva del ragazzo Gervaso, quando combinarono di far celebrare per sorpresa il matrimonio da D. Abbondio, che si sentiva più uomo all'idea di prender parte a qualche cosa che sapeva di criminale.

*
**

Ecco perchè la pubblicazione del nuovo Codice penale italiano, con decreto del 30 giugno 1889, ha interessato ed interessa così acutamente la pubblica opinione.

Non è solo il fatto legislativo e scientifico di un nuovo Codice, che sia più o meno degno delle gloriose tradizioni del pensiero italiano nel diritto criminale. Non è solo il fatto politico, per tanti anni, dal voto della Camera nel 1860 in poi, apparso, scomparso e riapparso sull'orizzonte delle possibilità parlamentari ed ora finalmente avveratosi, perchè « la pera quando è matura convien che caschi » e perchè l'onorevole Zanardelli, come tutti i temperamenti nervosi, fissatosi sopra un punto, vi si dà tutto e non se ne distoglie finchè, cogliendo il momento opportuno e nulla trascurando nè dei piccoli nè dei grandi coefficienti personali e reali di ogni riforma, non abbia raggiunta la meta.

Ma è anche, ed in massima parte, per quelle due ragioni psicologiche dianzi accennate, che la pubblicazione di un nuovo Codice penale preoccupa non solo chi debba avervi un interesse più o meno onestamente diretto, come magistrati, avvocati, pubblici ministeri, professori e studenti da una parte e delinquenti già condannati o condannabili dall'altra; ma preoccupa anche l'intera cittadinanza.

E parliamone dunque un po', di questo nuovo Codice penale, non veramente da studiosi di diritto criminale; ma piuttosto da spettatori..... e da azionisti.

*
**

Eccettuata l'Inghilterra, tutti gli Stati d'Europa hanno da gran tempo sentita la necessità di raccogliere ed ordinare in un Codice solo le loro leggi penali comuni.

La disputa vivissima che fu dibattuta fra i giuristi, circa mezzo secolo fa, sulla utilità e convenienza maggiore o di lasciare alle consuetudini ed alle singole norme giuridiche la libertà del naturale svolgimento e mutamento secondo le condizioni di tempo e di luogo oppure di sistamarle e cristallizzarle in altrettanti Codici, è ormai risolta dalla pratica nel senso della codificazione.

I rapporti e gli istituti civili e commerciali; le proibizioni punitive per tutti i cittadini in genere e per i militari in ispecie; i

rapporti speciali della vita di mare o commerciale o militare; le norme procedurali per l'applicazione di queste leggi civili e penali, tutto è ormai codificato. E la smania di far leggi, cui si oppose lo Spencer in un saggio arguto e profondo, è cresciuta e cresce a tal segno che è ormai quasi impossibile la sola enumerazione materiale di tutte le leggi, decreti e regolamenti, che si applicano o dovrebbero applicarsi ad ogni momento della vita di ciascun cittadino dalla nascita alla morte ed anzi perfino prima della sua nascita e dopo la sua morte.

Tralasciamo le leggi o le disposizioni penali più antiche, che si trovano raccolte per esempio nel Codice di Manù o nella Bibbia e tralasciamo di riferire che, anche in questo, la solita China ha percorso tutti gli altri popoli, perchè già prima di Confucio, « vi erano stati pubblicati tre Codici penali », e il *Ta-xin-liu-li*, che è l'attuale Codice penale dell'impero cinese, rimonta al 1647.

Ed oltre le leggi penali dell'antica Grecia, di cui talune notissime almeno per nome, come quelle di Dracone, tralasciamo anche i libri 47 e 48 del Digesto di Giustiniano, in cui si contengono le norme penali del diritto romano. I criminalisti della scuola classica le giudicano di scarsissimo valore ed il Carrara dice i Romani « giganti nel diritto civile e pigmei nel diritto penale »; ma io credo che molti responsi del diritto penale romano, sebbene discordanti colle astratte teorie del dottrinarismo dominante, meriterebbero invece di essere ripristinati, perchè sgorganti, essi pure, come le regole del diritto civile, dal meraviglioso, insuperabile senso pratico di que' grandi giureconsulti.

E tralasciamo infine le raccolte di sanzioni penali, che si trovano nelle leggi barbariche medievali o negli statuti dei nostri comuni.

Ma i veri embrioni, per così dire, dei moderni Codici penali si riscontrano nelle esclusive raccolte di norme punitive, elaborate prima dalla giurisprudenza pratica sul *corpus iuris civilis* e sul *corpus iuris canonici*, ed ordinate per la prima volta in Germania al principio del secolo XVI.

Lo Schwarzenberg nel 1507 componeva il Codice penale per il vescovado di Bamberg, detto quindi *Costituzione Bambergense* e poco dopo, nel 1516, pubblicato con poche varianti nel margraviato di Brandeburgo e chiamato *Costituzione Brandeburgica*.

Questa costituzione, che fu dunque il primo esempio di Codice penale nell'Europa moderna, fu anche detta « madre della Carolina », perchè di essa si servirono molto i compilatori della *Costituzione Criminale Carolina*, data dall'imperatore Carlo V a Ratisbona nel 1532, e che più comunemente fra i criminalisti si chiama appunto

« la Carolina ». Notevolissimo saggio di codificazione criminale che visse, negli Stati germanici, almeno virtualmente, come diritto penale comune o consuetudinario, fino alla cessazione del romano impero germanico nel 1806 e per alcuni anzi, come i due Stati di Meclemburgo, Schaumburg-Lippe e Brema, rimase in vigore fino al 31 maggio 1870, cioè fino alla promulgazione del Codice penale unico per l'impero germanico, che pubblicato come primo progetto nel luglio 1869, fu riveduto da sette giureconsulti e da questi ripubblicato nel dicembre dello stesso anno, e diventato poi legge imperiale con poche modificazioni.

Quasi contemporanea alla Carolina è l'Ordinanza francese di Francesco I, data a Villers Cotteret nel 1539, cui seguirono l'Ordinanza di Filippo II di Spagna per i Paesi Bassi, pubblicata a Bruxelles nel 1570 sotto il Duca d'Alba e più tardi l'Ordinanza di Luigi XIV, del 1670.

Continuando nella Germania, alla Carolina succedettero, per due secoli circa, leggi particolari ed editti, di cui sono famosi per ferocia penale, sebbene quasi mai applicati, quelli di Prussia, che per esempio nel 1720 decretava la pena del *culco* per l'infanticidio, nel 1727 la pena di morte per la simulata insolvenza dei debitori, nel 1725 il rogo per i reati contro natura e lo strangolamento per tutti gli zingari trovati nel territorio e perfino la forca, per gli avvocati che avessero osato presentare direttamente a Sua Maestà un ricorso in causa penale o per grazia....

Estrema barbarie penale, che non fu ignota ad alcun paese d'Europa e che fu, certo, una delle ragioni storiche più potenti nel determinare la corrente opposta di mitezza verso i delinquenti, che già erasi determinata alla fine del secolo scorso, nel sentimento pubblico e scoppiò irresistibile alla pubblicazione del libro immortale di Cesare Beccaria, che così nettamente la esprimeva.

Naturalmente, essendo legge universale, del mondo fisico come del mondo morale, che ogni azione determini una reazione in senso opposto e tanto più intensa per quanto più forte è il movimento primitivo, per arrestarsi poi nel punto medio; così all'estrema barbarie del medioevo successe dappoi la corrente umanitaria, che ha toccato e tocca veramente, non di rado, l'estremo opposto di un sentimentalismo esagerato a pro' dei malfattori, in oblio di tante altre miserie ben più meritevoli di soccorso e di simpatia e in danno, assai spesso, della società degli onesti (1).

(1) V. più avanti lo studio sul *Rigorismo penale e la Scuola positiva*.

*
**

Ma non volendo entrare adesso in questioni di merito e proseguendo i cenni sulla cronistoria dei moderni Codici penali, dirò che dunque in Germania, alla Carolina, dopo quegli editti e leggi particolari, successe il Codice penale prussiano, iniziato da Federico il Grande nel 1780 e pubblicato nel 1794, come parte dell'*Allgemeines Landrecht* per gli Stati prussiani, a cui successe il Codice criminale prussiano del 1851, che servì poi di modello al Codice unico per l'Impero Germanico del 1870.

In Baviera, anche prima della Prussia, si ebbe il *Codex juris bavarici criminalis* del 1751, cui seguì quello celebre del 1813, dettato, in età di 27 anni, dal criminalista Feuerbach, il profondo sistematore del principio di intimidazione colla teoria della « coazione psicologica » esercitata sull'animo dei possibili delinquenti colla minaccia e l'esecuzione delle pene.

Come la Costituzione Bambergesa « fu madre della Carolina », così questo Codice penale bavarese del 1813, è stato, per così dire, il padre di una numerosa figliolanza di Codici penali tedeschi (Sassonia del 1838 e 1855 — Wurtemberg del 1839 — Braunschweig del 1840 — Hannover 1840 — Hessen 1841 — Baden 1845 — Turingia 1850 — Prussia 1851 — Austria 1852 — Oldenburgo 1860 — Hamburg 1869) non solo, ma anche di Codici penali della Svizzera e della Svezia e persino della Grecia.

Questo Codice del Feuerbach è, per più ragioni, interessante. Egli ebbe, ad esempio, un commentario ufficiale con sanzione legislativa, e col divieto a chiunque di commentare altrimenti quel Codice. Senonchè lo scrittore di questo commentario ufficiale fu il Gönner, celebre avversario di Feuerbach, e questi perciò ne pubblicava una critica acerrima.

Ed il Codice di Feuerbach si può dire contraddistinto da un carattere essenzialmente opposto a quello che informa il nuovo Codice italiano. Poichè mentre in quello, per la teoria dell'intimidazione, le pene sono severissime ed al giudice non è lasciata alcuna facoltà di spaziare tra un massimo ed un minimo, ma ogni pena è fissa e senza alternativa; nel Codice italiano invece, come tutti sanno ormai, questa facoltà del giudice per la latitudine delle pene è portata al massimo grado.

Si seppe poi che il Feuerbach, fatta esperienza del suo Codice, come presidente della Corte di Bamberg (chè altro è scrivere un

Codice a tavolino ed altro è applicato), lasciò fra i suoi manoscritti una serie di correzioni al Codice stesso, di cui rese conto nel 1847 il celebre Mittermaier.

*
**

In Austria si ebbe nel 1768 la *Costituzione Teresiana*, di cui si può dare un'idea dicendo che l'elenco delle pene era: rogo — squartamento — tanagliamento con ferro rovente — strappo delle mammelle per le donne, ecc.

A questa seguì nel 1787-88 il Codice dell'imperatore Giuseppe II, che abolì quasi del tutto la tortura ed anche la pena di morte per i reati comuni, esclusi i politici (1). Nel 1796 il giureconsulto Sonnenfels dettò un Codice penale per la Galizia e nel 1803 si rifece il Codice penale per l'impero austriaco, cui successe quello del 27 maggio 1852, applicato col 1° settembre dello stesso anno e tuttora in vigore, con talune varianti portate da leggi successive, tra cui quella del 1867 che aboliva « i colpi di bastone o di verghe » e con un progetto, scritto dal Glaser (autore anche del Codice di procedura penale austriaco), che attende da alcuni anni la sanzione legislativa.

In Francia la nuova legislazione penale comincia, nelle sue linee somme, con taluni articoli della dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789, cui successe il Codice penale del 25 settembre e 6 ottobre 1791, dato dalla Costituente, in cui, fra le altre riforme, si aboliva il diritto di grazia.

Venne dappoi il Codice del 3 brumaio anno IV, che ripristinava, fra l'altro, la pena del marchio e la confisca generale del patrimonio; finché nel 1810 si pubblicò, applicandolo nel 1812, il Codice penale, che fu detto Codice Napoleone e che vige tuttora in Francia. E questo è, fra i vigenti Codici dei grandi Stati d'Europa, il più vecchio, sebbene ringiovanito da una serie di leggi o di riforma generale come quelle del 1832 (che introduceva per la prima volta le famose « circostanze attenuanti » indeterminate) e del 1863 o di riforme parziali, che sono numerosissime e formano una specie di stratificazione legislativa sul vecchio fondamento del Codice napoleonico.

(1) Questa conservazione della pena di morte per i reati politici, escludendola per i reati comuni, vige anche ora in Russia ed è, nella sua evidente assurdità, documento eloquente della parte che il dominio di classe ha nella giustizia penale: come ho dimostrato nella IV edizione della *Sociologia criminale* (1899).

Giacché, come per le costituzioni politiche così per i Codici o penali, o civili, o commerciali, sono due i processi di riforma, che gli Stati vanno applicando.

Vi è il processo, che direi di evoluzione naturale e vi è quello che chiamerei saltuario e monumentale.

Seguendo il primo, si può, come in Inghilterra, non abrogare mai nessuna legge e aggiungere via via sempre nuovi rami all'albero legislativo, lasciando ai giudici la cura di districare l'imbrogliata matassa e togliere le contraddizioni e gli aggrovigliamenti.

E questa è forse un'esagerazione, che ha pure degli inconvenienti, come lo dimostra il movimento di consolidazione degli statuti e verso la codificazione che in Inghilterra si è già determinato e che progredisce poco, solo perché deve vincere le secolari ed organiche tendenze di quel popolo fortissimo, così contrario alle riforme subitane e tutte d'un pezzo.

Ma si può anche, come la Francia ha fatto e fa pel Codice penale — mentre ha seguito il metodo opposto per esempio nelle variazioni frequenti delle costituzioni politiche — si può mantenere sempre il vecchio tronco del Codice penale e aggiungere ad esso nuove disposizioni proibitive che rispondano a nuove condizioni sociali, o toglierne quelle che più non armonizzano con la coscienza pubblica e con le esigenze della pubblica sicurezza. Tanto, che in Francia, anche recentemente, il decreto presidenziale del 27 marzo 1887 nominò una Commissione di 22 membri « per la revisione del Codice penale ». Così nel Portogallo con la legge 14 giugno 1884 si è fatta una revisione del Codice penale del 1852 ripubblicato, nel nuovo testo, con decreto 16 settembre 1886. E persino in Giappone il Codice penale del 1882 fu nel 1886 sottoposto ad una revisione, per iniziativa di quel ministro di giustizia, generale conte Yamada Akiyoski. E così in Finlandia, dove vige sempre un Codice penale che risale al 1734, si è presentato nel 1888 un progetto di revisione di questo Codice, già esaminato da varie Commissioni ed in parte anche dalla Dieta nel 1885. E parimenti in Germania al Codice penale unico del 1870 fu nel 1876 aggiunta, con espressione romana, una *Novella* o Legge di revisione, cui seguirono nel 1880 la legge sull'usura, nel 1884 quella sugli attentati alla pubblica sicurezza, ecc. E finalmente, in questo stesso anno (1889) l'onorevole guardasigilli ungherese si è rivolto alla Camera degli avvocati di Budapest, perché gli proponga gli emendamenti che credansi necessari a quel Codice penale, che è del 1878.

Poiché la legge penale non può restare immutabile, quando il delitto ha la sua evoluzione naturale e col cambiare dei tempi smette